



POLICY WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI EVENTUALI FATTI ILLECITI EX D. LGS. 24/2023

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	3
2. SCOPO.....	3
3. DEFINIZIONI - GLOSSARIO	3
4. PERIMETRO DI APPLICAZIONE	5
4.1 Ambito oggettivo di applicazione della procedura	5
4.2 Ambito soggettivo - soggetti titolati ad effettuare segnalazioni.....	7
5. RESPONSABILITÀ PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	8
5.1 Gestione delle segnalazioni illeciti ex D. Lgs 24/2023 e di condotte illecite ai sensi del D. Lgs 231/01 o di violazioni del MOG 231 di Polo Giuseppe Veronesi.....	8
6. MODALITÀ OPERATIVE.....	8
6.1 Canale di segnalazione interna e modalità di effettuazione della segnalazione.....	8
6.2 Contenuto della segnalazione.....	8
6.3 Segnalazioni anonime	9
6.4 Fasi di gestione della segnalazione - Modalità operative.....	9
6.4.1 Compiti del Soggetto responsabile della gestione della segnalazione.....	9
7. DIVIETO DI RITORSIONE	10
8. RISERVATEZZA DELLE SEGNALAZIONI E IDENTITÀ SEGNALANTE.....	10
9. CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER POTER EFFETTUARE SEGNALAZIONI ESTERNE – ANAC O DIVULGAZIONE PUBBLICA	11
10. MODALITÀ DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	12

1. INTRODUZIONE

Con il decreto legislativo n. 24/2023 è stata data attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (cd. direttiva Whistleblowing).

L'obiettivo della direttiva è quello di prevedere regole di armonizzazione minima volte a garantire in tutti gli Stati UE una tutela del segnalante (di seguito anche solo "whistleblower"), secondo una duplice prospettiva: quella della tutela della libertà di manifestazione del pensiero del segnalante e quella del rafforzamento della legalità e trasparenza all'interno degli enti in funzione di prevenzione dei reati.

Da questa doppia finalità discendono diritti di protezione per il segnalante - whistleblower (riservatezza, divieto di atti ritorsivi etc.) e obblighi organizzativi per gli enti privati (istituzione di canali di segnalazione interna, gestione della segnalazione etc.).

Pertanto, il decreto legislativo n. 24/2023, ha abrogato e modificato la disciplina nazionale previgente (L. 179/2017) racchiudendo in un unico testo normativo – valido sia per il settore pubblico che per il settore privato – il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite che violino non solo disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Ente.

2. SCOPO

La presente procedura intende definire le modalità operative e le responsabilità per garantire la corretta gestione dei canali di segnalazione interna e per la corretta gestione delle eventuali segnalazioni di violazioni delle disposizioni normative italiane o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o privato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 24/2023, nel rispetto di quanto previsto dalle *Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne* elaborate dall'ANAC

3. DEFINIZIONI - GLOSSARIO



DEFINIZIONE

VIOLAZIONI



comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato che consistono in una violazione della normativa indicata al punto 4.1 della presente procedura.

INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI

informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni

	<p style="text-align: center;">POLICY WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI EVENTUALI FATTI ILLECITI EX D. LGS. 24/2023</p>	
		<p style="text-align: center;">Rev.00 del 14/12/2023</p>
		<p style="text-align: center;">4/12</p>

SEGNALAZIONE	comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni
SEGNALAZIONE VIETATA	segnalazione infondata, effettuata con dolo o colpa grave (ovvero fatte con lo scopo di danneggiare il SOGGETTO SEGNALATO, che si rivelino successivamente infondate)
SEGNALAZIONE INTERNA	la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna
SEGNALAZIONE ESTERNA	la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna dell'ANAC
DIVULGAZIONE PUBBLICA	rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
PERSONA SEGNALANTE	persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
FACILITATORE	persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
CONTESTO LAVORATIVO	attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile
PERSONA COINVOLTA	la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente

	<p>POLICY WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI EVENTUALI FATTI ILLECITI EX D. LGS. 24/2023</p>	
		<p>Rev.00 del 14/12/2023</p>
		<p>5/12</p>

RITORSIONE qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

SEGUITO azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate

RISCONTRO comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione

SOGGETTO CHE GESTISCE IL CANALE DI SEGNALAZIONE persona o ufficio interno autonome e dedicato con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero soggetto esterno anch'esso autonomo e con personale specificamente formato

ODV organo di Vigilanza ex D. lgs 231/01 dell'Ente

4. PERIMETRO DI APPLICAZIONE

4.1 Ambito oggettivo di applicazione della procedura

A) Cosa può essere segnalato

La presente procedura si applica alle segnalazioni di violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di un'amministrazione pubblica o di un ente privato quale "Polo Giuseppe Veronesi" (di seguito anche "Polo", "Polo Veronesi" o "Ente") e che possono consistere in:

Violazioni del Diritto Nazionale ITA

➤ Illeciti civili

➤ Illeciti amministrativi

Violazioni del Diritto UE

Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione

Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali

➤ Illeciti contabili

che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE

Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5).

➤ Illeciti penali (che non rientrano nelle ipotesi successive)

Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE)

La presente procedura si applica anche alle segnalazioni di violazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel D.Lgs. n. 231/2001.



B) Cosa non può essere segnalato

NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE

Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale della persona segnalante** o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono **esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.**

ESEMPIO

Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore;

	<p>POLICY WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI EVENTUALI FATTI ILLECITI EX D. LGS. 24/2023</p>	
		<p>Rev.00 del 14/12/2023</p>
		<p>7/12</p>

4.2 Ambito soggettivo - soggetti titolati ad effettuare segnalazioni

A) Chi può segnalare

I soggetti sotto elencati possono effettuare segnalazione di violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio "contesto lavorativo":

Lavoratori subordinati

- Lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015. Si tratta, ad esempio, di rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio.
- Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla L. n. 96/2017).

Lavoratori autonomi

- Prestatori d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo c.c. Questi includono, ad esempio, i lavoratori autonomi che esercitano le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi come psicologi, architetti, geometri.
- Rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato

Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato



Fermo restando l'applicazione delle normative di settore (ad es. segreto professionale forense, medico etc.)

Volontari e tirocinanti

Persone che prestano la propria attività, retribuita o meno, presso soggetti del settore privato.

SOCI

Persone fisiche che detengono quote o azioni in uno dei soggetti del settore privato, ove questi ultimi assumano veste societaria.

	<p>POLICY WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI EVENTUALI FATTI ILLECITI EX D. LGS. 24/2023</p>	
		<p>Rev.00 del 14/12/2023</p>
		<p>8/12</p>

Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza

Componenti dei Consigli di amministrazione, Collegio Sindacale, Procuratori, Componenti degli Organismi di vigilanza (ODV) etc.

Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi

Appaltatori di lavori, beni o servizi

B) Chi non può segnalare

Tutti gli altri soggetti che non appartengono alle categorie di cui all'art. 3 comma 3 D. Lgs. 24/2023 di cui sopra ovvero che non intrattengono alcun rapporto giuridico con la Società ai sensi dell'art. 3 comma 4 D. Lgs 24/2023 come sopra specificato.

5. RESPONSABILITÀ PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

5.1 Gestione delle segnalazioni illeciti ex D. Lgs 24/2023 e di condotte illecite ai sensi del D. Lgs 231/01 o di violazioni del MOG 231 di Polo Giuseppe Veronesi

La responsabilità per la gestione delle segnalazioni attinenti agli illeciti ex D. Lgs. 24/2023, comprese le condotte illecite ai sensi del D. Lgs. 231/01, è stata affidata al Dott. Filippo Pataoner, già membro dell'ODV del Polo e soggetto dotato di autonomia e indipendenza rispetto all'Ente.

6. MODALITÀ OPERATIVE

6.1 Canale di segnalazione interna e modalità di effettuazione della segnalazione

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 24/2023 di **Polo Giuseppe Veronesi** ha attivato un canale di segnalazione interna che garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta (segnalato) o della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta con le modalità informatiche indicate nel presente capitolo. È fatto salvo il diritto del segnalante di presentare anche segnalazioni orali, su richiesta espressa della persona segnalante, mediante un incontro diretto che verrà fissato entro un termine ragionevole, ai sensi di legge.

Il Soggetto responsabile per la gestione delle segnalazioni, pertanto, raccoglie, valuta ed analizza per quanto di propria competenza le segnalazioni che siano trasmesse mediante l'accesso alla seguente piattaforma dedicata, che garantisce la riservatezza del segnalante mediante crittografia:

- poloveronesi.whistlelink.com

Il Segnalante è tenuto a seguire relative istruzioni tecniche fornite dalla piattaforma medesima per la corretta compilazione dei campi della segnalazione.

6.2 Contenuto della segnalazione

Le Linee Guida ANAC prevedono che la Segnalazione debba essere il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. A

tal fine le SEGNALAZIONI dovranno essere i) circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, ii) descrivere fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala (quindi non *de relato* o per mero “sentito dire”: non sono sufficienti semplici supposizioni o voci di corridoio così come notizie di pubblico dominio) e, iii) contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Le SEGNALAZIONI non possono riguardare generici sospetti o notizie meramente riferite da terzi o comunque che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci a supporto degli stessi.

Il segnalante è tenuto, quindi, a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche in relazione a quanto segnalato.

In particolare, la segnalazione deve contenere:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione (data, luogo etc.);
- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione dei nomi e ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

6.3 Segnalazioni anonime



Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. In ottemperanza alle Linee Guida ANAC, le segnalazioni anonime, qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate e suscettibili di riscontro come sopra specificato, sono equiparate e saranno trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie, procedendo alla loro registrazione e conservazione della relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni (garantendo la loro tracciabilità nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima).

6.4 Fasi di gestione della segnalazione - Modalità operative

6.4.1 Compiti del Soggetto responsabile della gestione della segnalazione

Il Soggetto responsabile della gestione della segnalazione provvederà, anche attraverso la piattaforma dedicata, a:

- a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) valutare preliminarmente la segnalazione e classificarne la rilevanza. In tale fase potranno essere effettuate le necessarie ed eventuali interlocuzioni con la persona segnalante (ad es. richiedere integrazioni, precisazioni, chiarimenti etc.)
- c) garantire un diligente seguito alle segnalazioni ricevute (per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate etc.)

	<p>POLICY WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI EVENTUALI FATTI ILLECITI EX D. LGS. 24/2023</p>	
		<p>Rev.00 del 14/12/2023</p>
		<p>10/12</p>

d) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'Ente mette a disposizione informazioni chiare sul canale e sulle procedure per effettuare le segnalazioni interne e/o esterne sia per il tramite della presente policy che attraverso una sezione dedicata del proprio sito web.

Il Soggetto responsabile della segnalazione una volta ricevuta e valutata la segnalazione prende le conseguenti autonome e indipendenti iniziative di propria competenza – sotto la propria ragionevole discrezione e responsabilità - potendo procedere ad assumere ulteriori informazioni o chiarimenti all'autore della segnalazione, ovvero effettuare approfondimenti.

In ogni caso al soggetto che gestisce la segnalazione non è consentito assumere provvedimenti e/o azioni di natura gestionale, decisionale, correttiva od ablativa della problematica/comportamento segnalato in violazione delle competenze esclusive del Datore di Lavoro e/o del Consiglio di Amministrazione (a seconda del caso) i quali sono gli unici organi gestori deputati all'adozione delle azioni correttive e/o ablativo eventualmente necessarie nel rispetto della normativa di riferimento.

7. DIVIETO DI RITORSIONE






È importante ricordare che **Polo Giuseppe Veronesi**, ai sensi del D. Lgs 24/2023, vieta qualsiasi atto di ritorsione nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione e la presentazione di segnalazioni infondate, ed intende perseguire nei termini di legge e con le sanzioni disciplinari previste dal presente Modello Organizzativo:

- chiunque violi le misure di tutela del segnalante adottando ritorsioni nei confronti del segnalante di cui all'art. 17 D. Lgs 24/2023. Per ritorsioni si intende *qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.*
- chiunque con malafede, dolo o colpa grave effettui segnalazioni che si rivelino successivamente infondate: sul punto l'art. 16 comma 3 D. Lgs 24/2023 prevede che quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, **nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste dal D. Lgs 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.**

8. RISERVATEZZA DELLE SEGNALAZIONI E IDENTITÀ SEGNALANTE

Con riferimento alla **riservatezza delle segnalazioni e all'identità del segnalante**, l'art. 12 del D. Lgs 24/2023 sancisce il principio generale secondo cui le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito, con **divieto di rivelazione dell'identità del segnalante a persone diverse da quelle specificamente autorizzate** anche ai sensi degli articoli 29 e 32 del GDPR ed art. 2 *quaterdecies* del Codice Privacy, **ad eccezione del caso in cui il segnalante abbia manifestato il proprio consenso espresso.**

Nell'ambito del procedimento disciplinare, pertanto, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione **sia fondata, in tutto**

	<p>POLICY WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI EVENTUALI FATTI ILLECITI EX D. LGS. 24/2023</p>	   
		<p>Rev.00 del 14/12/2023</p>
		<p>11/12</p>

o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tali casi verrà, pertanto, dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta e richiesta specifica di consenso espresso alla rivelazione della propria identità (ovvero delle informazioni da cui può evincersi direttamente o indirettamente l'identità) quando la rivelazione dell'identità/informazioni sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Procedimento penale e/o contabile

Invece, **nell'ambito del procedimento penale**, l'identità del segnalante è di per sé coperta da segreto ai sensi dell'articolo 329 c.p.p. (non oltre la chiusura delle indagini preliminari) mentre nel procedimento dinanzi alla magistratura contabile essa non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria.

Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate e conservate a in conformità al D. Lgs 24/2023 a tutela della riservatezza del SEGNALANTE. La segnalazione e la documentazione allegata non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti non aventi titolo.

Ad eccezione dei casi previsti dal D. Lgs 24/2023 (ad es. responsabilità a titolo di calunnia e/o diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., norme del codice di procedura penale, sommarie informazioni testimoniali assunte dalla Polizia Giudiziaria, Autorità amministrative ovvero ispezioni di Autorità di vigilanza etc.), l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni fase successiva alla segnalazione.

9. CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER POTER EFFETTUARE SEGNALAZIONI ESTERNE – ANAC O DIVULGAZIONE PUBBLICA



Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. E) D. Lgs 24/2023 si evidenzia che la persona segnalante può, inoltre, effettuare:

a) **una segnalazione esterna tramite i canali predisposti dall'ANAC** se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è previsto un canale di segnalazione interna ovvero lo stesso non è attivo o non è conforme al D. Lgs 24/2023;
- ha già effettuato una segnalazione interna senza alcun seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

b) **una divulgazione pubblica quando:**

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

	<p>POLICY WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI EVENTUALI FATTI ILLECITI EX D. LGS. 24/2023</p>	
		<p>Rev.00 del 14/12/2023</p>
		<p>12/12</p>

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

10. MODALITÀ DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Soggetto incaricato della gestione della segnalazione conserverà mediante la piattaforma informatica **le segnalazioni ricevute** per il **tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione** e comunque, in conformità con l'art. 14 D. Lgs 24/2023, **non oltre cinque anni a decorrere** dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5 del GDPR.